ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

L 286

46º anno

dell'Unione europea

4 novembre 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1941/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1942/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1853/2003 3

★ **Regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti** 5

★ **Regolamento (CE) n. 1944/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 10

Regolamento (CE) n. 1945/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 11

★ **Direttiva 2003/101/CE della Commissione, del 3 novembre 2003, recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope** [1] 14

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2003/782/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni** 17

2003/783/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni** 18

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1941/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	60,0
	060	57,2
	096	50,7
	204	51,9
	653	52,4
	999	54,4
0707 00 05	052	130,9
	628	139,3
	999	135,1
0709 90 70	052	100,3
	204	73,9
	999	87,1
0805 50 10	052	86,6
	204	84,1
	388	91,0
	524	51,5
	528	81,9
	999	79,0
0806 10 10	052	113,3
	388	94,8
	400	198,6
	508	329,7
	999	184,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	51,0
	060	27,9
	064	48,8
	388	79,2
	400	73,7
	404	84,1
	512	77,5
	720	40,7
	800	190,9
	804	95,3
	999	76,9
0808 20 50	052	117,3
	060	53,5
	064	60,3
	388	68,4
	400	67,2
	512	55,8
	528	52,2
	720	51,0
	999	65,7

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1853/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1853/2003 della Commissione [3], del 17 giugno 2003.

(2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 [5], i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 1853/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 ottobre 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
[2] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
[3] GU L 271 del 22.10.2003, pag. 15.
[4] GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.
[5] GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinteviertel	1 853
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	980
ITALIA	— Quarti posteriori	—
	— Quarti anteriori	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Kugel (INT 12)	—
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	—
FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	1 154
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	—
	— Tranche d'intervention (INT 13)	—
	— Semelle d'intervention (INT 14)	—
	— Filet d'intervention (INT 15)	12 575
	— Rumsteak d'intervention (INT 16)	2 105
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	4 700
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	925
	— Jarret avant d'intervention (INT 21)	1 154
	— Épaule d'intervention (INT 22)	1 395
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	935
	— Avant d'intervention (INT 24)	1 375

REGOLAMENTO (CE) N. 1943/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2003

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza degli ultimi anni appare necessario modificare il regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, del 7 gennaio 1998, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/2000 ([4]). Per maggiore chiarezza e razionalità è opportuno sostituire detto regolamento con un nuovo regolamento.

(2) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 20/98.

(3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 i gruppi di produttori nuovi possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento. Il regolamento (CE) n. 1432/2003 ([5]) stabilisce le condizioni per il prericonoscimento delle associazioni di produttori.

(4) Per incoraggiare la formazione di gruppi di produttori, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede inoltre che gli Stati membri possono accordare due tipi di aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti nei cinque anni successivi al prericonoscimento: il primo inteso a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo e il secondo inteso a finanziare parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e, in quanto tali, indicati nei relativi piani di riconoscimento.

(5) Per agevolare la corretta applicazione del regime di aiuti intesi a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo, è opportuno concedere un aiuto forfettario, soggetto ad un massimale nel rispetto delle limitazioni imposte dal bilancio. Inoltre, per tener conto delle diverse esigenze finanziarie dei gruppi di produttori di dimensioni diverse, il massimale deve essere adattato in funzione della produzione commercializzabile dei gruppi di produttori.

(6) Per garantire la parità di trattamento tra le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento, è opportuno aggiungere gli aiuti di cui rispettivamente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 ([7]), e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ([8]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ([9]), al pertinente valore della produzione commercializzata, come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario ([10]).

(7) A causa di calamità naturali la produzione commercializzata in un dato anno può subire un calo ragguardevole. In tal caso, per evitare che una drastica riduzione dell'aiuto comunitario a favore dei gruppi di produttori prericonosciuti possa metterne a repentaglio il funzionamento, occorre fissare un limite alla riduzione della produzione commercializzata presa in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto. È opportuno che tale limite sia determinato con riferimento alla resa e ai prezzi medi ottenuti dal gruppo di produttori prericonosciuto o dai suoi membri nel triennio precedente l'anno della calamità; il limite deve inoltre essere fissato tenendo conto delle normali fluttuazioni della produzione imputabili a condizioni meteorologiche.

(8) Per garantire una corretta applicazione degli aiuti previsti dal presente regolamento, è opportuno che lo Stato membro verifichi che la concessione dell'aiuto sia debitamente motivata, tenendo conto dell'eventuale precedente concessione di un aiuto per l'avviamento delle attività del gruppo di produttori nonché di possibili movimenti di produttori tra gruppi e/o organizzazioni di produttori. Gli Stati membri devono inoltre vigilare affinché si eviti che le misure oggetto di un finanziamento comunitario concesso in virtù del presente regolamento fruiscano di un duplice finanziamento comunitario o nazionale.

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.
([3]) GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 40.
([4]) GU L 113 del 12.5.2000, pag. 36.
([5]) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 18.
([6]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
([7]) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.
([8]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.
([9]) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.
([10]) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25.

(9) In caso di fusioni, è opportuno prevedere la possibilità di concedere l'aiuto ai gruppi di produttori originati dalla fusione per tener conto del fabbisogno finanziario dei gruppi di produttori di nuova costituzione e garantire la corretta applicazione del regime di aiuto.

(10) È opportuno porre termine alla concessione dell'aiuto previsto dal presente regolamento non appena il gruppo di produttori è riconosciuto dallo Stato membro. Tuttavia, per tener conto del finanziamento pluriennale degli investimenti, gli investimenti che beneficiano di un aiuto a norma del presente regolamento possono essere riportati nei programmi operativi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96.

(11) L'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede un regime specifico per il Portogallo. È opportuno adottare disposizioni per garantire il rispetto di tale regime specifico ed estendere anche al Portogallo le disposizioni sulla determinazione del valore della produzione commercializzata in caso di calamità naturali.

(12) Occorre stabilire procedure di controllo severe, affiancate da un sistema di sanzioni sufficientemente dissuasive in caso di violazione, tenendo conto dell'alto grado di responsabilità e di iniziativa conferito ai gruppi di produttori. Per ragioni di semplificazione e razionalità è opportuno applicare le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1433/2003.

(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento fissa le modalità relative alla concessione dell'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ai gruppi di produttori prericonosciuti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per «produzione commercializzata», la produzione degli aderenti ad un gruppo di produttori per la categoria di prodotti per la quale è concesso il prericonoscimento:

i) conferita al gruppo di produttori ed effettivamente venduta per il suo tramite allo stato fresco o trasformata;

ii) venduta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo comma, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96, previa autorizzazione da parte del gruppo.

La produzione commercializzata comprende l'importo dell'aiuto, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, percepito dal gruppo di produttori per lo stesso periodo annuale o semestrale di cui all'articolo 3.

La produzione commercializzata non comprende la produzione degli aderenti ad altre organizzazioni o gruppi di produttori, commercializzata tramite il gruppo di produttori in questione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo comma, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per «valore della produzione commercializzata», il valore della produzione commercializzata considerata allo stadio «uscita gruppo di produttori», oppure, eventualmente, di «prodotto confezionato o preparato non trasformato».

3. Qualora si verifichi una calamità naturale riconosciuta dalle autorità nazionali competenti, la produzione commercializzata è considerata almeno pari al 70 % del valore teorico medio corrispondente alla superficie appartenente al gruppo di produttori prericonosciuto, sulla quale durante l'anno della calamità naturale è coltivato il prodotto oggetto del prericonoscimento, moltiplicato per la resa media e il prezzo medio ottenuti

— dal gruppo di produttori o dai suoi aderenti, per tale prodotto, nei tre anni precedenti la calamità naturale, oppure

— se così deciso dallo Stato membro, nella stessa regione di produzione nei tre anni precedenti l'anno in cui si è verificata la calamità.

Articolo 3

Finanziamento dei piani di riconoscimento

1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, sotto forma di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori.

2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è determinato per ciascun gruppo di produttori in base al valore della rispettiva produzione annua commercializzata e

a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % del valore della produzione commercializzata, limitatamente al valore di 1 000 000 di EUR e

b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % e 1,5 % del valore della produzione commercializzata che superi 1 000 000 di EUR;

c) è soggetto, per ogni gruppo di produttori, a un massimale di:

— 100 000 EUR il primo anno,

— 100 000 EUR il secondo anno,

— 80 000 EUR il terzo anno,

— 60 000 EUR il quarto anno,

— 50 000 EUR il quinto anno;

d) è versato:

— in rate annue o semestrali alla fine di ogni periodo annuale o semestrale di applicazione del piano di riconoscimento, o

— in rate riferite a parte del periodo annuale se il riconoscimento è concesso a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della fine di un periodo annuale.

Per calcolare l'importo delle rate di cui al primo comma, lettera d), gli Stati membri possono basarsi sulla produzione commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è pagata la rata, qualora ciò sia necessario per motivi di controllo. Il lasso di tempo in cui i due periodi non coincidono dev'essere inferiore al periodo effettivo a cui si riferisce la rata.

Articolo 4

Prestiti specifici

1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, direttamente o tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici, per coprire una parte delle spese relative ad investimenti connessi alla realizzazione delle misure indicate nel piano di riconoscimento di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1432/2003.

Sono esclusi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione della concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione.

2. Gli investimenti che direttamente o indirettamente vanno a vantaggio di tali attività sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione nei settori o per i prodotti a cui si riferisce il prericonoscimento.

Articolo 5

Domande di aiuto

1. Ciascun gruppo di produttori presenta un'unica domanda per gli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 entro tre mesi dalla fine di ogni periodo annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

2. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulti:

a) che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96, del regolamento (CE) n. 1432/2003 e del presente regolamento;

b) che non beneficia, non ha beneficiato e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o azioni oggetto di un finanziamento comunitario in virtù del presente regolamento.

3. Gli Stati membri versano l'aiuto entro sei mesi dal ricevimento di una domanda completa.

Articolo 6

Ammissibilità

Gli Stati membri valutano l'ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti ai sensi del presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell'eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o gruppi di produttori da cui provengono gli aderenti ai gruppi di produttori in causa, come pure degli eventuali movimenti di membri tra organizzazioni e gruppi di produttori.

Articolo 7

Contributo comunitario

Le spese ammissibili effettuate dagli Stati membri per gli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 sono imputabili al FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 8

Partecipazione finanziaria della Comunità

1. Per gli aiuti previsti all'articolo 3, la partecipazione finanziaria della Comunità è pari:

— al 75 % delle spese pubbliche ammissibili nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio [1],

— al 50 % delle spese pubbliche ammissibili nelle altre regioni.

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità agli aiuti di cui all'articolo 4, espressa in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti di cui all'articolo 4:

— al 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,

— al 30 % nelle altre regioni.

Gli Stati membri interessati si impegnano a partecipare alle spese d'investimento di cui all'articolo 4 in misura almeno pari al 5 % dei costi ammissibili.

La partecipazione dei beneficiari dell'aiuto previsto per le spese d'investimento di cui all'articolo 4 è almeno pari:

— al 25 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,

— al 45 % nelle altre regioni.

Articolo 9

Fusioni

1. Possono beneficiare o continuare a beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/2003 originati dalla fusione di un gruppo di produttori prericonosciuto ai sensi di detto regolamento e:

a) di uno o più gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/2003;

b) di una o più organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Per il calcolo dell'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori originato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.

Articolo 10

Conseguenze del riconoscimento

1. La concessione del riconoscimento pone termine alla concessione degli aiuti previsti agli articoli 3 e 4.

2. Qualora venga presentato un programma operativo conformemente al regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, lo Stato membro si accerta che non vi sia un duplice finanziamento delle azioni sovvenzionate nel quadro del piano di riconoscimento.

3. Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto previsto per le spese d'investimento di cui all'articolo 4 possono essere oggetto di riporto nei programmi operativi, sempreché la loro natura sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1433/2003.

Articolo 11

Clausole speciali per il Portogallo

Qualora le autorità portoghesi dimostrino che, per un determinato anno, l'aiuto da versare a un gruppo di produttori in Portogallo, ai sensi del presente regolamento, è inferiore a quello fissato all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento sono aumentati in modo da rispettare le disposizioni del summenzionato articolo 14.

Qualora si verifichi una calamità naturale riconosciuta dalle autorità portoghesi, si applica l'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento per calcolare il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 12

Controlli

Fatti salvi i controlli effettuati in conformità del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri effettuano controlli sui gruppi di produttori per accertare il rispetto delle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 13

Recupero degli aiuti e sanzioni

In ordine al recupero di aiuti e alle sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1433/2003 qualora dai controlli effettuati a norma dell'articolo 12 del presente regolamento risulti:

a) che il valore della produzione commercializzata è inferiore all'importo in base al quale è stato calcolato l'aiuto di cui all'articolo 3, oppure

b) che gli aiuti di cui al presente regolamento sono stati utilizzati in modo non conforme alle disposizioni regolamentari applicabili o al piano di riconoscimento approvato.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 20/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1944/2003 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2003

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ([2]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 ([4]), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I, II (acque della Norvegia), da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia, hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 17 agosto 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I, II (acque della Norvegia), eseguite da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2003.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I, II (acque della Norvegia), effettuata da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia, è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

([1]) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
([2]) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
([3]) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.
([4]) GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1945/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ([4]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1936/2003 della Commissione ([5]).

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1936/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1936/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.
([3]) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
([4]) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.
([5]) GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 22.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione [1] (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	17,22
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	32,48
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina [2]	32,48
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	17,22

[1] Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

[2] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 31.10.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,90 (****)	83,75	166,92 (***)	156,92 (***)	136,92 (***)	112,39 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	17,28	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	17,19	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(***) Fob Duluth.
(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

   Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 24,95 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,87 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
   0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2003/101/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2003

recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/8/CE ([2]) della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In base agli obblighi assunti dalla Comunità con la decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ([3]), è necessario attuare la decisione adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti nel marzo del 2001 e aggiungere l'anidride acetica e il permanganato di potassio alla tabella 1 dell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

(2) È altresì opportuno uniformare la direttiva 92/109/CEE al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione ([5]).

(3) Nell'allegato I alla direttiva 92/109/CEE il permanganato di potassio deve essere incluso nell'elenco delle sostanze della categoria 2 e tolto dall'elenco di sostanze della categoria 3.

(4) Per garantire che gli scambi commerciali all'interno della Comunità non subiscano effetti negativi è opportuno stabilire valori soglia per il permanganato di potassio e per l'anidride acetica.

(5) La direttiva 92/109/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(6) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II alla direttiva 92/109/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

([1]) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.
([2]) GU L 39 del 9.2.2001, pag. 31.
([3]) GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.
([4]) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.
([5]) GU L 180 del 10.7.2002, pag. 5.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Sostanze classificate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC (1)	N. CAS (2)
1-fenil-2 propanone	Fenilacetone	2914 31 00	103-79-7
Acido-N-acetilantranilico	Acido-2-acetammidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrolo (*cis* + *trans*)		2932 91 00	120-58-1
3,4-metilenediossifenilpropano-2-one	1-(1,3-benzodiossolo-5-yl)propano-2-one	2932 92 00	4676-39-5
Piperonale		2932 93 00	120-57-0
Safrolo		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Acido lisergico		2939 63 00	82-58-6

Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina (3), ove l'esistenza di tali forme sia possibile.

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC (1)	N. CAS (2)
Anidride acetica		2915 24 00	108-24-7
Acido fenilacetico		2916 34 00	103-82-2
Acido antranilico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato di potassio		2841 61 00	7722-64-7

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC (1)	N. CAS (2)
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00	7647-01-0
Acido solforico		2807 00 10	7664-93-9
Toluene		2902 30 00	108-88-3
Etere etilico	Etere dietilico	2909 11 00	60-29-7
Acetone		2914 11 00	67-64-1
Metiletilchetone	Butanone	2914 12 00	78-93-3

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile ed esclusi i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico.

(1) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.
(2) I numeri CAS sono i "Chemical Abstracts Service Registry Number" che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per una struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.
(3) Detta anche (+)- norpseudoefedrina, codice NC 2939 43 00, numero CAS 492-39-7.

ALLEGATO II

Sostanza	Soglia
Anidride acetica	100 l
Permanganato di potassio	100 kg
Acido antranilico e suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali	1 kg
Piperidina e suoi sali	0,5 kg»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/782/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 [1] reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.

(2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Alberto RUIZ-GALLARDON JIMÉNEZ, comunicata al Consiglio in data 6 ottobre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Carlos MAYOR OREJA, vicepresidente, Comunidad de Madrid, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Alberto RUIZ-GALLARDON JIMÉNEZ per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

[1] GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/783/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 [1] reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.

(2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Manuel COBO VEGA, comunicata al Consiglio in data 6 ottobre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Juan GONZÁLEZ BLASCO, Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Comunidad de Madrid, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Manuel COBO VEGA per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. MATTEOLI

[1] GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.